

Pubblicato il 20/03/2020

N. 00433/2020 REG.PROV.CAU.
N. 01087/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero **di** registro generale 1087 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato **e** difeso dall'avvocato Mario Caliendo, con
domicilio digitale come da PEC da Registri **di** Giustizia;

contro

Regione Campania, U.T.G. - Prefettura **di** Caserta, Ministero dell'Interno, Asl
Caserta non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

- A. Del provvedimento **di** contestazione emesso dalla Legione dei Carabinieri
di Casal **di** Principe il giorno 17.3.2020 nonché del provvedimento **di** “atto
di diffida **e** messa in **quarantena**” disposta a decorrere dal 18.3.2020 per
giorni 14 **e** quindi sino al giorno 1.4.2020 compreso;
- B. dell'Ordinanza n. 15 del 13 marzo 2020 del Presidente della Giunta
regionale della Campania (BURC n. 35 del 13 marzo 2020);
- C. del Chiarimento n. 6 del 14 marzo 2020 del Presidente della Giunta
regionale della Campania (BURC n. 38 del 14 marzo 2020);

con contestuale richiesta risarcitoria

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Visto l'art. 84 del decreto - legge 18 del 17 marzo 2020;

Visto il D.P. n. 12/2020/Sede Prot. n. 674/S.G. adottato il 18.03.2020 dal Presidente del T.a.r. Campania - Napoli;

Riscontrata, allo stato degli atti: - la verosimiglianza di quanto dedotto in esito alla essenzialità del percorso seguito dalla propria abitazione per l'approvvigionamento presso il punto di distribuzione automatico di tabacchi; - la sussistenza di adeguata prova con riferimento agli impegni professionali relativi ai giudizi pendenti presso il Tribunale di Cassino (comparizione dell'imputato per il 25 marzo 2020) ed il Tribunale di Napoli Nord - Sezione G.I.P. (udienza in camera di consiglio per il 2 aprile 2020);

Ritenuto che l'estrema gravità e d'urgenza vada apprezzata anche nella adeguata considerazione del fine giustificante le misure adottate con le ordinanze nn. 13 e 15/2020 e relativi chiarimenti;

Considerato che pertanto l'istanza di misure cautelari monocratiche, può esser accolta con esclusivo riferimento all' "atto di diffida e messa in quarantena" in relazione ai detti impegni professionali, nei limiti di quanto ad essi necessariamente connesso e nel rispetto di tutte le altre misure, condizioni e precauzioni comunque note al ricorrente;

P.Q.M.

Accoglie, nei limiti e secondo quanto in motivazione esposto, l'istanza di misure cautelari monocratiche e, per l'effetto, sospende l' "atto di diffida e messa in quarantena".

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 07 aprile 2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti **di** cui all'articolo 52, commi 1 **e** 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (**e** degli articoli 5 **e** 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo **e** del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria **di** procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente **e** dei soggetti nominati nella allegata documentazione.

Così deciso in Napoli il giorno 20 marzo 2020.

Il Presidente
Santino Scudeller

IL SEGRETARIO

In caso **di** diffusione omettere le generalità **e** gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.